

Fano, 25/09/2024

A tutte le Aziende clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 17/2024

Oggetto: **AGGIORNAMENTO SU PATENTE A CREDITI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO 23/09/24**

Con le Ns **Circolari n. 7/2024 del 18/04/2024 e n. 15/2024 del 18/09/2024**, Vi abbiamo fornito le prime informazioni sull'argomento in oggetto; con la presente Vi forniamo un aggiornamento alla luce della pubblicazione del Decreto attuativo (D.M. 132/2024) e della circolare dell'Ispettorato del lavoro di cui in oggetto.

Come anticipato nelle nostre precedenti circolari, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili **in vigore dal 1° ottobre 2024, debbono essere in possesso della patente a crediti.**

Di seguito riportiamo una sintesi e le modalità di richiesta previste **in fase di prima applicazione.**

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti **sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.**

Per espressa previsione normativa **sono esclusi** i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (**ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc**).

Il legislatore **esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

MODALITA' OPERATIVE E TEMPISTICHE

La patente è rilasciata **in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'Ispettorato di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il Legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** e, pertanto, **eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale.**

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'ispettorato, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

N.B. La patente è revocata dall'Ispettorato sulla base dell'accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente**. Il controllo a campione potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte degli organi di vigilanza. La norma prevede inoltre condizioni e regole per la sospensione, decurtazione dei crediti e ripristino.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà operativo dal 1° ottobre.

FASE DI PRIMA APPLICAZIONE - RICHIESTA SEMPLIFICATA VIA PEC

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente, e già da oggi, è comunque possibile presentare, **utilizzando il modello allegato alla presente circolare**, un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti previsti dalla norma, laddove richiesti dalla normativa vigente che riepiloghiamo:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso di DURC valido;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC **ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.**

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per ogni chiarimento; consigliamo comunque di rivolgerVi al Vostro consulente per la sicurezza che si occupa della materia che è oggetto, in via prevalente, della patente a crediti.

Cordiali Saluti.

*Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato*